

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2035

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a
Quito l'8 febbraio 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell'impatto sulla regolamentazione (AIR)	»	6
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	13
Testo dell'Accordo	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in questione fatto a Quito l'8 febbraio 1999, costituisce uno strumento aggiornato ed efficace di collaborazione culturale scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Ecuador.

Esso si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, già in atto tra i due Paesi. In Ecuador, in particolare, è presente un crescente interesse per la cultura italiana anche per la presenza di popolazione di origine italiana che, seppure non così numerosa come in altri Paesi dell'America latina, risulta essere con tutta probabilità la più importante tra le comunità di origine europea dopo quella spagnola.

Tale interesse si manifesta con il crescente sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole ecuadoriane e con la stima di cui godono istituzioni accademiche italiane anche in campo scientifico presso gli atenei di questo Paese.

L'Accordo individua i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti; la concessione reciproca di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ecuador; la cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica e nel settore archeologico e del restauro.

L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti ad incrementare la cooperazione culturale scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione di attività che la favoriscano.

L'articolo 2 riguarda la collaborazione nel settore universitario attraverso l'intensificazione delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione congiunta di programmi di ricerca.

L'articolo 3 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio l'attività di istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte e a concedere a tali istituzioni e al relativo personale facilitazioni, nell'ambito delle specifiche norme in vigore nel Paese ospite, per il loro avvio e funzionamento.

L'articolo 4 mira a favorire quelle iniziative che promuovono e sviluppano la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura, anche mediante l'istituzione nelle scuole e università dell'altro Paese di cattedre e lettori.

L'articolo 5 prevede l'offerta reciproca di borse di studio che costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale e scientifica.

L'articolo 6 intende rafforzare la collaborazione in campo editoriale attraverso la promozione dell'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie, di arte, scienza, tecnica ed educazione dell'altro Paese, lo scambio di pubblicazioni, nonché la partecipazione a fiere del libro nell'altro Paese.

L'articolo 7 si propone di promuovere lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

L'articolo 8 mira a promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema, arti visive. Esso inoltre prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 9 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale. L'articolo 10 prevede lo scambio di informazioni e incontri sugli aspetti della vita poli-

tica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi.

L'articolo 11 intende favorire lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore della gioventù.

L'articolo 12 prevede contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 13 si propone di favorire lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso la realizzazione congiunta di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, lo scambio di docenti e ricercatori, l'organizzazione di convegni, seminari, esposizioni scientifiche e corsi di perfezionamento e aggiornamento, lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 14 mira a favorire la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze comuni e la realizzazione di missioni archeologiche, nonché nel settore della valorizzazione e del restauro del patrimonio culturale.

L'articolo 15, a conferma di una positiva tradizione che ha visto proprio la magistratura italiana (Tribunale e Corte d'appello di Torino) riconoscere fin dal 1982, in occasione di una controversia avente ad oggetto la restituzione allo Stato dell'Ecuador di beni archeologici scavati clandestinamente e illegalmente importati nel nostro Paese, la piena omogeneità dei principi ispiratori della

legislazione dell'Italia e di quella dell'Ecuador in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, nel pieno rispetto della Convenzione UNESCO del 1970 sulle importazioni ed esportazioni illecite di beni culturali, impegna i due Paesi a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di beni culturali, nonché per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici illecitamente esportati.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi ogni 4 anni, attraverso i canali diplomatici, alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Protocolli esecutivi pluriennali.

L'articolo 17 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, indica le modalità di notifica reciproca dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo medesimo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica. Prevede infine le modalità di denuncia dello stesso e, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo.

L'articolo 18 stabilisce che eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo saranno composte, per quanto possibile, amichevolmente, per le vie diplomatiche.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica legislativa dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Ecuador, è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato dall'atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità o di conflitto con l'ordinamento comunitario.

Non si prevede di dover porre in essere nè regolamenti, nè atti amministrativi (decreti ministeriali o interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador appaiono quanto mai opportune in considerazione della particolare situazione politica ed economica dell'Ecuador e dello stato delle relazioni che il nostro Paese intrattiene e che possono definirsi molto buone.

L'Accordo culturale, scientifico e tecnologico, è stato sollecitato dall'Ecuador in numerose occasioni e ha trovato rispondenza nelle autorità italiane.

Le Parti contraenti sono l'Italia e l'Ecuador con esclusione di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari passivi dell'Accordo in questione le rispettive amministrazioni centrali e periferiche, le università, le istituzioni scolastiche e culturali, i musei, le biblioteche, nonché funzionari pubblici e privati, studenti e privati cittadini che operano attivamente nei settori culturale, scientifico e tecnologico.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende favorire una migliore conoscenza dei due Paesi e la creazione, lo sviluppo e l'organizzazione di ricerche, studi ed eventi tra enti di ricerca scientifica, tecnologica e culturale, biblioteche e musei dei due Paesi, l'apprendimento delle lingue nazionali, la concessione di borse di studio, la collaborazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, sociale e ambientale.

L'istituzione di una Commissione mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi capaci di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con l'Ecuador in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2:

Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale tra i due Paesi viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 2 docenti o ricercatori per un periodo di 14 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 14 giorni x 2 persone)	Euro	2.604
---	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Ecuador due docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Quito (euro 2.376 x 2 persone)	»	4.752
---	---	-------

Il suddetto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per un ulteriore incremento della collaborazione culturale ed accademica si prevede di finanziare annualmente Convenzioni interuniversitarie, con la seguente spesa:

finanziamento di Convenzioni interuniversitarie	»	20.658
---	---	--------

Il suddetto onere è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale (articolo 2)	Euro	28.014
---------------------	------	--------

Articolo 4:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Ecuador, si prevedono le seguenti iniziative, le cui spese sono così quantificate:

assunzione di 1 lettore di italiano a contratto nelle Università per 1 anno	Euro	12.911
assunzione di 2 docenti di italiano a contratto nelle scuole per 1 anno	»	25.823
		<hr/>
Totale onere (articolo 4)	Euro	38.734
		<hr/> <hr/>

Articolo 5:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti ecuadoriani, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, quattro borse di studio, per un periodo di dieci mesi cadauna; la relativa spesa viene così quantificata:

borsellino mensile (euro 775 x 4 persone x 10 mesi)	Euro	31.000
spese assicurative (euro 26 x 4 persone x 10 mesi)	»	1.040
n. 4 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito (euro 2.376 x 4 persone)	»	9.504
		<hr/>
Totale onore (articolo 5)	Euro	41.544
		<hr/> <hr/>

Articolo 6 (commi 1 e 2):

Al fine di rafforzare la collaborazione nel settore editoriale nonché lo scambio delle pubblicazioni, si prevedono i seguenti oneri:

edizione, coedizione e traduzione di opere di letteratura, arte, scienze, tecnica ed educazione degli autori italiani	Euro	10.329
invio di pubblicazioni e materiale audiovisivo	»	5.165
		<hr/>
Totale onore (articolo 6, commi 1 e 2)	Euro	15.494
		<hr/> <hr/>

Articoli 7 e 8

Allo scopo di promuovere l'organizzazione di mostre rappresentative del nostro patrimonio artistico e culturale, per favorire lo scambio di artisti e le iniziative nei settori delle arti visive, della musica, della danza, del teatro e del cinema, e la partecipazione a *festival* e rassegne, si prevede una spesa di euro 12.911.

Totale onore (articoli 7 e 8)	Euro	12.911
-------------------------------	------	--------

Articolo 9

Allo scopo di incoraggiare la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche ed i musei dei due Paesi viene previsto lo scambio di esperti; la relativa spesa è così suddivisa:

ARCHIVI:

spese di soggiorno per archivisti ecuadoriani (euro 93 al giorno x 15 giorni x 2 persone)	Euro	2.790
spese di viaggio per n. 2 archivisti italiani (n. 2 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito euro 2.376 x 2 persone)	»	4.752

BIBLIOTECHE:

spese di soggiorno per n. 1 bibliotecario ecuadoriano (euro 93 al giorno x 15 giorni x 1 persona)	»	1.395
spese di viaggio per n. 2 bibliotecari italiani (n. 2 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito euro 2.376 x 2 persone)	»	4.752

MUSEI:

spese di soggiorno per n. 1 museografo ecuadoriano (euro 93 al giorno x 15 giorni x 1 persona)	»	1.395
spese di viaggio per n. 2 museografi italiani (n. 2 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito euro 2.376 x 2 persone)	»	4.752

Totale onore (articolo 9)	Euro	19.836
---------------------------	------	--------

Il suddetto onere è a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 11

Al fine di incoraggiare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

ospitalità per le Commissioni Miste	Euro	4.132
realizzazione di progetti di enti ed associazioni	»	15.494
partecipazioni di operatori socio-culturali ad iniziative multilaterali	»	4.132
		<hr/>
Totale onore (articolo 11)	Euro	23.758
		<hr/> <hr/>

Articolo 13

Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori, nonché l'organizzazione di convegni, seminari ed esposizioni; la relativa spesa viene così suddivisa:

spese di soggiorno per n. 10 docenti e ricercatori per un periodo di 14 giorni (euro 93 al giorno x 14 giorni x 10 persone)	Euro	13.020
invio in Ecuador di n. 10 docenti e ricercatori italiani (n. 10 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito (euro 2.376 x 10 persone)	»	23.760
realizzazione di seminari, convegni, <i>stage</i> di aggiornamento	»	25.823
		<hr/>
Totale onore (articolo 13)	Euro	62.603
		<hr/> <hr/>

Articolo 14

Al fine di favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze nel settore archeologico e nella conservazione e restauro del patrimonio culturale, si prevedono le seguenti spese:

contributi per missioni archeologiche	Euro	15.494
viaggi per 2 esperti o tecnici italiani nel settore del restauro (euro 2.376 x 2 persone)	»	4.752
		<hr/>
Totale onore (articolo 14)	Euro	20.246
		<hr/> <hr/>

Articolo 16

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione Mista, incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Ecuador. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di sette giorni, dei quali uno a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 7 giorni)	Euro	2.709
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 128=euro 128, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 166 viene ridotto di euro 43, corrispondente a un terzo della diaria (euro 123 + 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, euro 171 x 3 persone x 7 giorni)	»	3.591
Spese di viaggio:		
n. 3 biglietti aerei andata e ritorno Roma-Quito (euro 2.376 x 3 persone = euro 7.128 + euro 356 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.484
		<hr/>
Totale onore (articolo 16)	Euro	13.784
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 30.005 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 19.836 nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attività culturali e per la rimanente quota nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	2003		2004		2005	
Articolo 2	Euro	28.014	Euro	28.014	Euro	28.014
Articolo 4	»	38.734	»	38.734	»	38.734
Articolo 5	»	41.544	»	41.544	»	41.544
Articolo 6, commi 1 e 2	»	15.494	»	15.494	»	15.494
Articoli 7 e 8	»	12.911	»	12.911	»	12.911
Articolo 9	»	19.836	»	19.836	»	19.836
Articolo 11	»	23.758	»	23.758	»	23.758
Articolo 13	»	62.603	»	62.603	»	62.603
Articolo 14	»	20.246	»	20.246	»	20.246
Articolo 16		—		—	»	13.784
Totale	Euro	263.140	Euro	263.140	Euro	276.924
In cifra tonda	Euro	263.140	Euro	263.140	Euro	276.925

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla organizzazione di mostre, alla realizzazione di eventi culturali e iniziative scientifiche, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ecuador, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico ma anche attraverso più sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e in generale in tutte le manifestazioni della cultura popolare,

hanno convenuto quanto segue:

Art.1. Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sui loro territori, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Art.2. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e di ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art.3. Ciascuna delle Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali.

Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.

Art.4. Ciascuna delle Parti favorirà l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università e in altri

istituti di istruzione Superiore, nonché nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.

- Art.5. Ciascuna delle Parti offrirà, su base di reciprocità, e secondo le rispettive possibilità, borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.
- Art.6. Ciascuna delle Parti rafforzerà la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la pubblicazione e le traduzioni di opere di letteratura, arte, scienze, tecnica e educazione dell'altra parte.
- Ugualmente le parti favoriranno la partecipazione alle Fiere del libro, e lo scambio delle suddette pubblicazioni.
- Art.7. Le Parti promuoveranno nell'altro Paese mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
- Art.8. Le Parti incrementeranno la collaborazione nel settore della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazioni a Festival, Rassegne Cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
- Il Governo italiano presterà assistenza, secondo le proprie possibilità, alla creazione di Scuole di Cinematografia o enti similari in Ecuador.
- Art.9. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi, Biblioteche e Istituzioni museali attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
- Art.10. Le Parti favoriranno scambi di informazioni e incontri sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale

dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art.11. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.

Art.12. Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi Radiotelevisivi.

Art.13. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso:

- gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di convegni, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.

Art.14. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione.

Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.

Art. 15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.

Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.

Art. 16. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare il progresso della Cooperazione Culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.

Art. 17. Il presente Accordo avrà durata illimitata e entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data nella quale le Parti si siano reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento delle procedure interne all'uopo previste.

Esso potrà essere denunciato per iscritto, per la via diplomatiche, da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.


La denuncia del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo fino al loro compimento, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Art. 18. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, composta amichevolmente per le vie diplomatiche.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


Senatore Patrizia Toia,
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AGLI AFFARI ESTERI.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ECUADOR


José Ayala Lasso,
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES.

